



COMUNE DI CASALBORDINO

PROVINCIA DI CHIETI

P.IVA e Cod. Fisc. 00234500692 - Piazza Umberto I, n. 1 - 66021 - CASALBORDINO (CH)

Settore III - Lavori Pubblici, Espropri e Servizi Cimiteriali

Prot. n. **7120**

Pubblicato all'Albo On-Line e sulla Piattaforma Telematica

Oggetto: **BANDO DI GARA - DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA TELEMATICA (art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.). "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE DI CASALBORDINO".**
Quesito n. 1.

Codice C.I.G. 83257523E6
Codice C.U.P. C99H19000420004
Codice C.V.P. 45236110-4

In riferimento anche alla gara in oggetto si riporta la seguente FAQ:

Domanda n. 1:

... omissis ... in conformità alla Determinazione dell'A.N.A.C. del 7 Maggio 2002, n. 8 e parere di precontenzioso n. 149 del 14/09/2011, nonché a quanto affermato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 12/07/2010 n. 4481 è consentita la partecipazione alla procedura agli operatori economici in possesso della categoria di opera generale OG1 in alternativa alle categorie OS6 in quanto categorie specializzate non a qualificazione obbligatoria?

Risposta n. 1:

La risposta al quesito è negativa.

La categoria OS6, pur essendo a qualificazione non obbligatoria, è indicata nella documentazione progettuale (ed in conseguenza nel bando/disciplinare di gara) come categoria prevalente.

Pertanto così come indicato nel bando/disciplinare di gara, il concorrente deve essere in possesso della qualificazione SOA nella categoria OS6 - Classifica II.

L'eventuale richiamo al c.d. principio dell'assorbimento deve ritenersi inapplicabile in quanto le lavorazioni rientranti nella suddetta categoria non hanno ad oggetto meri lavori di manutenzione ma riguardano il ricoprimento della superficie del campo di calcio con erba sintetica.

Inoltre l'ipotesi del possesso della qualificazione SOA nella categoria OG1 in surrogazione della qualificazione SOA nella categoria OS6 non è, ad ogni modo, prevista nella lex specialis di gara; a tal proposito si veda, per il caso di specie, il parere di precontenzioso A.N.A.C. n. 201 del 18/11/2010 in cui il Consiglio ha ritenuto che il provvedimento di esclusione disposto dalla Stazione Appaltante nei confronti di un'Impresa carente della qualificazione in OS6 ed in possesso della OG1 fosse conforme alla vigente disciplina di settore.

... omissis ... Il caso di specie, tuttavia, si presenta connotato diversamente dalla fattispecie considerata nella citata Determinazione. Ciò sia in termini sostanziali, in quanto l'attività da svolgere non è all'evidenza una mera manutenzione, prevedendosi una totale sostituzione del preesistente piano di gioco in terra battuta con un "nuovo" piano di gioco in materiale completamente diverso, ossia in erba sintetica, tanto da richiedere una diversa e superiore omologazione da parte della competente Federazione del Calcio; sia in termini formali, in quanto la lex specialis non prevede la possibilità, da ultimo indicata e invocata dall'Impresa istante, che anche le Imprese qualificate nella categoria di opera generale OG1 partecipino alla gara, richiedendo espressamente la sola categoria specializzata OS6. ... omissis... (Rif.

Parere Prec. A.N.A.C. n. 201 del 18/11/2010).

Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di fare riferimento al sottoscritto il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dei lavori - Arch. Gianluca MAZZONI Responsabile del Settore III del Comune di Casalbordino, riportando i relativi recapiti: Tel. **0873/921904** - Fax. **0873/921933** - Cell. **388/7898535** - Sito internet: www.comunecasalbordino.gov.it - E-Mail: lavoripubblici@casalbordino.gov.it - P.E.C.: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it

Casalbordino, li 05/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(f.to Arch. Gianluca MAZZONI)